

COMUNE DI VENAUS
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 45 del 20.07.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, STIPULATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 DEL D. LGS 18.08.2000 N. 267 E DELL'ARTICOLO 15 DELLA L.R. 28.12.2007, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5.02.1992 N. 104.

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

Delibera n. _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta di deliberazione n. 45 del 20.07.2015

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, STIPULATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 DEL D. LGS 18.08.2000 N. 267 E DELL'ARTICOLO 15 DELLA L.R. 28.12.2007, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5.02.1992 N. 104.

Rilevato che la "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n. 104 del 5.2.1992 all'art. 13, comma 1, lett. a), precisa che l'integrazione scolastica della persona handicappata si realizza anche attraverso la "programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio - assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati. A tale scopo gli Enti locali, gli organismi scolastici, le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli Accordi di Programma di cui all'art. 27 della Legge 08/06/1990 n. 142", e ancora, all'art. 40, comma 1, ribadisce che gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge stessa nel quadro della normativa regionale vengono attuati mediante gli Accordi di programma;

considerato che l'articolo 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sostitutivo della L. 142/90, individua negli Accordi di programma gli strumenti giuridici per la realizzazione di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di Enti Locali, Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici;

accertato che il Decreto Ministeriale 9.7.1992, considerata la necessità che gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni handicappati siano coordinati con quelli extrascolastici e della formazione professionale e ravvisata la necessità di dare piena attuazione a quanto disposto dalla Legge n. 104 del 5.2.1992, fissa gli indirizzi per la stipula degli Accordi di programma previsti dalla Legge - quadro sopracitata;

dato atto che la legge regionale 28.12.007 n. 28 all'articolo 15 prevede che "gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1"; lo stesso articolo prevede inoltre che i Comuni e le Province nell'ambito dei predetti accordi, nei limiti delle disponibilità assegnate nell'ambito del piano triennale di cui all'art. 27 della sopra citata legge regionale, in concerto con le istituzioni scolastiche e le aziende sanitarie provvedano agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo degli allievi disabili attraverso la fornitura del servizio di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale destinato a favorire l'autonomia e le capacità di comunicazione;

preso atto che:

la Regione Piemonte, con propria circolare n. 11/SAP del 10.04.1995 e s.m.i., in attuazione del D.P.R. 24.02.1994, ha emanato apposite disposizioni di indirizzo e coordinamento riguardanti modalità organizzative ed operative, in applicazione degli articoli 12 e 13 della Legge 104/92;

la Conferenza unificata Stato, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane, in data 20 marzo 2008, ha raggiunto un'intesa riguardante le modalità e i criteri per l'accoglienza e la presa in carico dell'alunno con disabilità, individuando quali strumenti di programmazione per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali gli accordi di programma al fine di addivenire ad un migliore utilizzo delle risorse, con priorità alle situazioni di disabilità grave riconosciute dalla legge 104/92;

la Giunta Regionale del Piemonte con proprie deliberazioni ha normato le modalità di certificazione degli studenti con disabilità (D.G.R. 15 – 6181 DEL 29.07.2013); degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.G.R. 16 – 7072 del 04.02.2014); degli studenti con Esigenze Educative Speciali (D.G.R. 20 – 7246 del 17.03.2014). Inoltre la Giunta Regionale con proprio atto ha definito anche le modalità di individuazione ed intervento degli studenti con Bisogni Speciali di Salute (D.G.R. 50 -7641 del 25.05.2014);

il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha emanato una propria Direttiva in data 27 dicembre 2012 e successiva Circolare Ministeriale applicativa del 6 marzo 2013 n. 8, con la quale introduceva le modalità di individuazione ed intervento per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, che comprendono non solo coloro che hanno una prescrizione medica ma anche gli studenti in situazione, anche di breve periodo, di svantaggio socio – culturale, linguistico – culturale, disagio comportamentale – relazionale;

richiamata la propria deliberazione n. 10 del 10/06/2010 con la quale veniva approvata l'adesione all'Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni disabili per il periodo 2010 – 2014, attualmente in regime di prorogatio;

richiamata la Proposta programmatica del Con.I.S.A. Valle di Susa, per il quinquennio 2015/2019, approvata dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 17/A/2015 del 22/05/2015, che prevede, tra l'altro, la riformulazione dell'Accordo di Programma per l'Integrazione scolastica degli studenti con disabilità, che vede coinvolti le Scuole di tutti gli ordini, comprese quelle paritarie, le Agenzie formative, la Città Metropolitana, i Comuni, i Servizi Sanitari ed i Servizi Sociali della Valle di Susa e della Val Sangone e le costituenti Unioni Montane;

presa visione del nuovo testo di Accordo di programma elaborato dal gruppo tecnico interistituzionale composto da rappresentanti della Scuola Polo, dell'A.S.L. TO3, dei Comuni, della Città Metropolitana, delle Unioni Montane, degli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali (Consorzio Con.I.S.A., Unione Val Sangone e Comunità Montana del Pinerolese), del M.I.U.R., che viene allegato al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, per la durata di anni tre dalla data di sottoscrizione dello stesso, al termine dei quali il presente accordo rimane comunque in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo;

sottolineato che il testo dell'Accordo di programma individua, in conformità a quanto previsto dall'art. 34, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, le modalità per assicurare il coordinamento delle azioni degli Enti coinvolti;

ritenuto quindi doveroso approvare integralmente l'Accordo di programma precitato, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

dato atto che al momento della stipula potranno essere apportate modifiche meramente formali che si rendessero necessarie;

dato atto che gli interventi di competenza dei Comuni riportati nel testo dell'accordo sono da considerarsi attuabili limitatamente alle risorse che saranno stanziare sul bilancio di competenza e ad eventuali trasferimenti di Enti sovraordinati;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.200 n. 267 e s.m.i.

Ciò premesso si propone che la Giunta / il Consiglio

DELIBERI

1. di aderire e approvare l'Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e con Esigenze Educative Speciali, come previsto dalla Legge n. 104 del 5.2.1992 e s.m.i. e dalla L.R. 28/2007 e s.m.i., predisposto d'intesa tra la Città Metropolitana di Torino, i Comuni di Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx, Rubiana, Salbertrand, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, San Didero, San Giorio di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Susa, Vaie, Venaus, Villardora, Villarfocchiardo, Coazze, Giaveno, Reano, Trana, Sangano, Valgioie, Sestriere, gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali del territorio, l'Azienda Sanitaria Locale TO3, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Torino e gli Istituti Scolastici Statali, le Scuole paritarie e le Agenzie Formative del territorio, allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il suddetto accordo ha una durata di anni tre a far data dalla sottoscrizione, al termine dei quali lo stesso rimane comunque in vigore fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo;
3. di dare atto che il Sindaco, o suo delegato, procederà alla stipula dell'Accordo di programma per l'integrazione scolastica delle persone di cui al punto 1), fermo restando che agli interventi di competenza dell'Ente, di cui ai punti 5.5, 6 e 7 dell'Accordo, si provvederà compatibilmente con le risorse disponibili sui Bilanci di previsione dell'esercizio finanziario corrente e degli esercizi finanziari interessati dalla durata pluriennale dell'Accordo;
4. di dare altresì atto che al momento della stipula potranno essere apportate le modifiche meramente formali che si rendessero necessarie.

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA TURISMO SPORT CULTURA E ISTRUZIONE

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li,

IL RESPONSABILE DELL' AREA

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Venaus li,

IL RESPONSABILE DELL'AREA